

**DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA RELATIVA ALLA  
SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI**

**del 19 gennaio 2012**

**relativa ad un invito, rivolto alla Croazia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa  
alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

(2012/221/UE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci <sup>(1)</sup> («la convenzione»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli scambi di merci con la Croazia sarebbero agevolati da una semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Croazia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
- (2) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Croazia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

A norma dell'articolo 11 *bis* della convenzione, la Croazia è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Croazia allegato alla presente decisione, ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° luglio 2012.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

*Per il Comitato congiunto*

*Il presidente*

Mirosław ZIELIŃSKI

---

<sup>(1)</sup> GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

## ALLEGATO

## LETTERA N. 1

**Comunicazione della decisione del Comitato congiunto UE-EFTA di invitare la Croazia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa della decisione del Comitato congiunto UE-EFTA relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 19 gennaio 2012 (decisione n. 1/2012), con cui invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

L'adesione della Croazia alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia a norma dell'articolo 11 *bis* della convenzione.

Voglio accettare, signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

*Il Segretario generale  
Segretariato generale del  
Consiglio dell'Unione europea*

## LETTERA N. 2

**Strumento di adesione della Croazia alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

La Croazia,

preso atto della decisione del Comitato congiunto UE-EFTA relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 19 gennaio 2012 (decisione n. 1/2012), con cui invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci («la convenzione»),

desiderando divenire parte contraente della convenzione,

DICHIARA CON LA PRESENTE

di aderire alla convenzione;

di accludere al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia;

di accettare tutte le raccomandazioni e le decisioni del comitato congiunto UE-EFTA relative alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci adottate tra il 19 gennaio 2012 e la data in cui l'adesione della Croazia entra in vigore a norma dell'articolo 11 *bis* della convenzione.

Fatto a ...